



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/13.

L'anno 2012, il giorno 29 del mese di agosto, in Napoli presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

TRA

La Delegazione di parte pubblica

E

i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Il presente Contratto Integrativo Regionale (C.I.R.), concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo, ATA, esplicita il contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico **2012/13** al quale si rimanda per quanto non previsto dal presente contratto.

Si premette che non sarà possibile procedere ad alcuna operazione di utilizzazione o di assegnazione provvisoria prima che sia stato definito l'organico di fatto, a seguito di informativa alle OO.SS., sia di livello regionale che provinciale.

Art.1 – Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

Il presente contratto determina i criteri per la definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Gli effetti giuridici decorrono dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed hanno validità per l'a.s. 2012/2013.

Art.2 - Presentazione delle domande e scadenze delle operazioni

Per la presentazione delle istanze alla scuola di servizio si confermano i termini fissati dalle relative note ministeriali e precisamente:

- **04 agosto 2012:** personale docente della scuola di ogni ordine e grado;
- **23 agosto 2012:** personale A.T.A.

Le domande di utilizzazione debbono essere indirizzate all'UAT di titolarità, per il tramite dei dirigenti scolastici degli istituti di servizio; questi ultimi disporranno per la valutazione delle istanze e provvederanno a consegnare le domande pervenute e valutate all'UAT nei tempi fissati dagli stessi.

Le valutazioni delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria saranno oggetto di validazione da parte degli UAT. Nel caso di eventuale trasmissione diretta all'UAT, quest'ultimo provvederà alla valutazione dell'istanza.

Le istanze prodotte dai titolari di posti DOP o di posti DOS o di docenti in esubero sull'organico provinciale saranno valutate dall'UAT.

In ogni caso le domande pervenute sia ai vari UAT che alle scuole di titolarità e/o di servizio vanno comunque valutate. Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione sono da considerarsi valide anche se prodotte utilizzando una modulistica relativa al decorso anno scolastico.

Non essendo stata predisposta apposita modulistica per le utilizzazioni nei licei musicali, la domanda può essere prodotta in carta libera.

Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia debbono essere presentate direttamente all'UAT della provincia richiesta e, per conoscenza, all'UAT di titolarità. Le domande di utilizzazione e quelle per altra Diocesi di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica debbono essere presentate alla Direzione Regionale competente (ossia alla Direzione Regionale nel cui territorio è ubicata la scuola di servizio o la scuola richiesta).

I docenti di I.R.C. che intendono essere confermati sul posto occupato nel corrente anno scolastico, nel caso di costituzione del posto stesso, non devono produrre istanza di conferma.

Relativamente ai licei musicali si precisa che le domande di utilizzazione potranno essere presentate entro il **10.8.2012**. Analoga scadenza è fissata per la presentazione delle domande di utilizzazione per le coperture di eventuali disponibilità derivanti dall'avviamento della pratica musicale nella scuola primaria.

Art. 3 – Scambio sedi fra coniugi

E' ammesso lo scambio di sedi esclusivamente fra coniugi o conviventi (la convivenza dovrà essere stabile e risultare da certificazione anagrafica) appartenenti al medesimo ruolo o profilo o classe di concorso.

Nei casi in cui si chiede lo scambio tra sedi di coniugi o conviventi di province diverse, le domande dovranno essere presentate ad entrambi gli UAT interessati, che le esamineranno di concerto.

Le domande di scambio di sedi fra coniugi vanno presentate agli UAT, sottoscritte da entrambi gli interessati, entro il **10 agosto 2012**.

In presenza di sopraggiunti motivi, possono essere presentate anche oltre il termine fissato purché la relativa autorizzazione possa essere disposta prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Lo scambio di sedi fra coniugi configura l'istituto dell'assegnazione provvisoria.

Art. 4 – Quadro delle disponibilità

I Dirigenti Scolastici renderanno preventiva informazione al tavolo negoziale in ordine alle disponibilità, corredata da ogni necessaria documentazione, nel rispetto di quanto contenuto nel presente accordo e daranno comunicazione all'UAT dell'avvenuta informativa.

Gli UAT determineranno il quadro complessivo delle disponibilità a seguito delle comunicazioni dei Dirigenti Scolastici.

Il predetto quadro complessivo delle disponibilità deve essere comprensivo dei posti di cui al contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico **2012/13**. I criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche, destinatarie dei provvedimenti di messa a disposizione, previsti dall'art. 5, comma 9, saranno oggetto di specifico incontro dell'Amministrazione con le OO.SS.

Prima dell'avvio delle operazioni di mobilità annuale, l'Amministrazione darà informazione alle OO.SS. regionali circa il quadro complessivo delle disponibilità dei posti di personale docente e del personale A.T.A.

Analoghe informative saranno fornite dai vari UAT della Campania alle OO.SS. provinciali.

Per le finalità di cui all'art. 1, co. 2 del C.C.N.I. a.s. 2012/2013, con particolare riguardo alla salvaguardia della continuità didattica, saranno utilizzati, in via assolutamente prioritaria, tutti gli spezzoni residui a qualsiasi titolo disponibili per ricostituire le cattedre orario sciolte e per

costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto.

Nella scuola secondaria di I e di II grado, a domanda degli interessati, potranno essere ottimizzate le cattedre-orario esterne, con la modifica delle scuole di completamento. La scadenza per tali istanze è fissata al **10 agosto 2012**.

Art. 5 – Personale educativo

Relativamente al personale educativo, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni normative relative al personale docente.

ART. 6 – Personale docente ex soprannumerario

Nel rispetto integrale del C.C.N.I. a.s. 2012/2013 e nel limite numerico dell'esubero dopo le utilizzazioni su posti disponibili, saranno istituiti posti a disposizione, destinati al rientro nella scuola di precedente titolarità del personale docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, avente titolo alla precedenza ex art. 8, comma 1, punto 2, che ne abbia fatto richiesta sulla base del punteggio posseduto.

Nell'individuazione dei posti disponibili devono essere compresi i posti di tempo pieno e/o prolungato legittimamente richiesti dalle scuole e corredati dalle idonee documentazioni degli enti locali.

Analogamente si opererà per il rientro degli I.T.P. appartenenti a classi di concorso in esubero con l'utilizzazione sull'ufficio tecnico.

Una volta determinato il quadro delle disponibilità degli UU.AA.TT. si provvederà a determinare anche il quadro dei posti in esubero per le singole classi di concorso al fine di utilizzare i docenti anche su classi di concorso diverse purché in possesso della relativa abilitazione, nei limiti del riassorbimento dell'esubero.

Art. 7 – Personale ATA

Gli UAT determinano il quadro complessivo delle disponibilità del personale ATA tenendo conto delle istruzioni operative riportate nel C.C.N.I. a.s. 2012/2013 ed effettueranno le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria attenendosi alle disposizioni del predetto C.C.N.I.

Per quanto riguarda la definizione dei criteri in merito all'utilizzo dei DSGA nelle scuole sottodimensionate e alla copertura dei posti disponibili e/o vacanti del profilo DSGA si rinvia ad un accordo successivo.

Art. 8 – Assegnazione provvisoria

La prima preferenza, a pena di annullamento delle preferenze espresse per altri comuni o per altri distretti per il comune di Napoli, deve essere riferita al comune di ricongiungimento ovvero al distretto scolastico per il comune di Napoli. Nel caso di richiesta di precedenza per la legge 100/1987 o nella qualità di amministratore di ente locale, la prima preferenza da indicare è, rispettivamente, quella della sede di servizio del coniuge o della sede dell'ente locale.

La prima preferenza può essere anche quella di una singola istituzione scolastica rispettivamente del comune o del distretto sub-comunale di ricongiungimento. In tal caso non possono essere indicate sedi di altro comune (o di altro distretto) se non siano state prima espresse le preferenze relative a tutte le scuole del comune (o del distretto) di ricongiungimento.

Con l'indicazione della preferenza sintetica riferita al comune (o al distretto) di ricongiungimento detto obbligo è assolto. L'obbligo è assolto anche con preferenza sintetica di ambito superiore al comune (o distretto): in questo caso si prende in considerazione per prima il comune (o distretto) di ricongiungimento.

Le ulteriori preferenze, successive al comune di ricongiungimento, possono essere espresse senza alcun vincolo.

Per i docenti, l'assegnazione provvisoria oltre per il posto e/o classe di concorso di titolarità è consentita anche per le altre classi di concorso e/o posti di ordine e di grado diverso di istruzione in senso verticale e/o orizzontale per i quali si è in possesso del titolo valido per la mobilità professionale. Tale ipotesi è consentita solo nel caso che nel comune richiesto non vi sia disponibilità per il posto o classe di concorso di titolarità; per il comune di Napoli si deve intendere il distretto. Il docente, quindi, non può ottenere l'assegnazione provvisoria in altro ruolo (o altra classe di concorso) se prima non sono state esperite tutte le opportunità nel ruolo (o classe di concorso) di appartenenza, nel senso che nessuna preferenza può essere presa in esame per altro ruolo (o altra classe di concorso) se questa non risulti presente nell'istanza relativa al proprio ruolo (o classe di concorso) se richiedibile.

Ai fini della richiesta di assegnazione provvisoria per altra classe di concorso o altro ruolo, per il personale immesso in ruolo con decorrenza dall'1.9.2011 il periodo di prova si intende superato, in assenza di diverso provvedimento, se l'interessato ha prestato servizio effettivo di 180 giorni all'atto della domanda.

Comunque l'assegnazione provvisoria, all'interno della provincia di titolarità o per altra provincia, nell'ambito dello stesso grado di istruzione o classe di concorso precede quella tra gradi di istruzione o classi di concorso diversi.

L'assegnazione provvisoria nel comune di titolarità è consentita solo per il comune di Napoli. In tal caso, nell'istanza non devono essere indicate scuole rientranti nel distretto di titolarità; la graduatoria va compilata nel rispetto delle valutazioni previste per le assegnazioni provvisorie.

Art. 9 – Norme procedurali

Il quadro complessivo delle disponibilità di ogni provincia, le graduatorie ed il calendario delle operazioni (concordato con le OO.SS. a livello regionale) devono essere affissi all'albo degli UAT con preventiva consegna alle OO.SS. regionali e provinciali e pubblicati sui siti Internet dell'Amministrazione almeno 48 ore prima dell'avvio delle operazioni.

Eventuali disponibilità sopraggiunte devono essere affisse all'albo dell'UAT nella medesima giornata, tempestivamente comunicate alle OO.SS. regionali e a quelle provinciali interessate informando sulle motivazioni delle stesse e rese disponibili per le operazioni successive, a meno che non si tratti di disponibilità erroneamente non segnalate e/o non considerate per i provvedimenti già adottati, nel qual caso si procede a rettifica dei provvedimenti emanati e/o delle operazioni effettuate.

Ciascun UAT provvederà ad un aggiornamento puntuale delle disponibilità. I provvedimenti di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, essendo definitivi, una volta disposti non possono essere modificati con riferimento ad eventuali disponibilità sopravvenute, ad eccezione del rientro nell'ex scuola di titolarità.

I provvedimenti di utilizzazione sono disposti sulla base delle istanze prodotte dagli interessati, salvo le nuove utilizzazioni di docenti DOS, DOP e di docenti privi di sede di titolarità che possono essere disposte mediante convocazione. In caso di assenza dell'interessato alla convocazione si procede in base all'istanza.

Si ha diritto alla conferma della sede di servizio assegnata nell'a.s. 2011/12 nei soli casi in cui questa sia stata assegnata per diritto di graduatoria o per conferma dell'anno precedente.

I docenti, che nel corrente anno scolastico hanno prestato servizio nelle scuole penitenziarie, ospedaliere, reggimentali e nei CTP, hanno titolo, a domanda, ad essere confermati con precedenza nella stessa istituzione.

I titolari della DOP o sulla provincia sono trattati contestualmente in base al punteggio, come previsto dai punti 29 e 30 della sequenza operativa.

Al termine di tutte le operazioni e nell'ipotesi di disponibilità di posti nell'ambito del corso diurno o del corso serale del medesimo istituto è consentito l'utilizzo del titolare del posto diurno su quello serale o viceversa.

Le operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia sono consentite esclusivamente ove permanga la situazione di esubero sul posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza.

Le assegnazioni d'ufficio sono disposte solo per posti di ruolo pari o superiore a quello di appartenenza. Le assegnazioni, a domanda o d'ufficio, su posto di sostegno sono possibili solo se l'interessato è in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno.

Terminata la fase di assegnazione provvisoria ed utilizzazione del personale docente ed A.T.A., eventuali disponibilità sopraggiunte saranno trattate nella fase delle supplenze, ad eccezione del diritto al rientro nell'ex-sede di titolarità.

Le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria sono disposte salvaguardando il contingente delle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2012/13.

Si ribadisce che ai sensi dell'art. 5, co. 10 del C.C.N.I a.s. 2012/2013 il personale docente e ATA che, a seguito di contrazione in fase di adeguamento di organico, risulta soprannumerario non è obbligato a presentare domanda di utilizzazione.

Art. 10 – Graduatorie

Per il personale che richiede l'utilizzazione e/o l'assegnazione provvisoria, ove ne ricorrano le condizioni, saranno stilate apposite graduatorie che saranno pubblicate a cura degli UAT. Eventuali reclami vanno presentati entro 5 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Dopo l'esame dei reclami e delle eventuali variazioni, le graduatorie saranno ripubblicate almeno 24 ore prima dell'inizio delle relative operazioni.

Art. 11 – Norme finali

Dall'11 al 18 agosto 2012 non verranno pubblicate graduatorie relative alle operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, né provvedimenti adottati dall'Amministrazione, né effettuate convocazioni. Detto periodo non sarà calcolato al fine dei 5 giorni utili per la presentazione di eventuali reclami. Tutti gli atti pubblicati dall'A., sia di carattere regionale che provinciale, saranno portati a conoscenza delle OO.SS. regionali e provinciali interessate. Le convocazioni delle OO.SS. provinciali da parte degli UU.AA.TT. saranno portate a conoscenza delle OO.SS. regionali.

DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA:

per l'U.S.R. per la Campania: il D.G. D. BOUCHÈ e il V.D.G. L. Franzese

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

FLC – CGIL

VASSALLO – firmato

CISL – SCUOLA

VISONE – firmato

UIL – SCUOLA

PANACEA – firmato

CONFSAL – SNALS

GRESINI – firmato

GILDA – UNAMS

MATTERA – firmato